COMUNE DI CHIESANUOVA

Ordinanza n.3 del 17 giugno 2022

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visti il D. Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi*)", il DPCM 04.06.1996 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Considerata l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

Di concerto con SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – Soggetto Gestore il servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Torino

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per

- l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- il lavaggio di veicoli privati
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

Chiesanuova, lì 17 giugno 2022

COMUNE DI CHIESANUOVA Città Metropolitana di Torino

IL SINDACO
(Giovanni TRUCANO)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.